

Emendamento 48
Daniel Caspary
a nome del gruppo PPE

Relazione**A7-0028/2011****Jörg Leichtfried**

Controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Proposta di regolamento – atto modificativo**Allegato II quater**

Regolamento (CE) n. 428/2009
Parte 3 – paragrafo 4

*Testo della Commissione**Emendamento*

4. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione **dell'**autorizzazione entro 30 giorni dalla data in cui ha luogo la prima esportazione.

4. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione **della presente** autorizzazione entro 30 giorni dalla data in cui ha luogo la prima esportazione **oppure, in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.**

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo utilizzo della presente autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

Se del caso, i requisiti di cui ai commi secondo e terzo sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

Or. en

30.3.2011

A7-0028/49

Emendamento 49

Daniel Caspary

a nome del gruppo PPE

Relazione

Jörg Leichtfried

Controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

A7-0028/2011

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione **generale** deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione.

Emendamento

3. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione ***oppure, in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.***

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo utilizzo della presente autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

Se del caso, i requisiti di cui ai commi secondo e terzo sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

Or. en

30.3.2011

A7-0028/50

Emendamento 50

Daniel Caspary

a nome del gruppo PPE

Relazione

Jörg Leichtfried

Controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

A7-0028/2011

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II septies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 3 – punto 1

Testo della Commissione

(1) **informare le** autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, **della** prima utilizzazione **dell'**autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

Emendamento

(1) **notificare alle** autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, **la** prima utilizzazione **della presente** autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione **oppure, in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.**

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo utilizzo della presente autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

Se del caso, i requisiti di cui ai commi secondo e terzo sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

Or. en

30.3.2011

A7-0028/51

Emendamento 51

Daniel Caspary

a nome del gruppo PPE

Relazione

Jörg Leichtfried

Controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

A7-0028/2011

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II octies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 4 – punto 1

Testo della Commissione

(1) **informare le** autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, **della** prima utilizzazione **dell'**autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

Emendamento

(1) **notificare alle** autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, **la** prima utilizzazione **della presente** autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione **oppure, in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.**

AM\862876IT.doc

PE459.735v01-00

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo utilizzo della presente autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

Se del caso, i requisiti di cui ai commi secondo e terzo sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

Or. en